

**Segreteria Comune di Villaspeciosa**

**Da:** "Per conto di: ecologia@pec.provincia.cagliari.it" <posta-certificata@postacert.it.net>  
**A:** <protocollo@pec.comune.armungia.ca.it>; <protocollo@pec.comune.assemini.ca.it>;  
 <protocolloballao@servizipostacert.it>; <protocollo.barrali@pec.comunas.it>;  
 <segreteriaaburcei2002@yahoo.it>; <comune.capoterra@legalmail.it>;  
 <castiadas.tecnico@halleycert.it>; <protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it>;  
 <info@pec.comune.decimoputzu.ca.it>; <comunedidolianova@halleycert.it>;  
 <domus.protocollo@globalcert.it>; <protocolldonori@servizipostacert.it>;  
 <protocollo@pec.comune.elmas.ca.it>; <protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it>;  
 <protocollo.escolca@pec.comunas.it>; <amministrativo@pec.comune.esterzili.ca.it>;  
 <comune.gergei@legalmail.it>; <protocollo.gesico@pec.comunas.it>;  
 <protocollo.goni@servizipostacert.it>; <protocollo@comune.guamaggiore.ca.it>;  
 <protocollo@pec.comune.guasila.ca.it>; <protocollo.isili@pec.comunas.it>;  
 <comune.mandas@cert.legalmail.it>; <protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it>;  
 <protocollo.monastir@legalmail.it>; <protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it>;  
 <protocollo@comunemuravera.it>; <comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it>;  
 <comune.nurallao@legalmail.it>; <protocollo.nuraminis@legalmail.it>;  
 <protocollo@pec.comune.nurri.ca.it>; <comunedirolli@postemailcertificata.it>;  
 <protocollo.ortacesus@servizipostacert.it>; <protocollo@pec.comune.pimentel.ca.it>;  
 <protocollo@pec.comune.pula.ca.it>; <protocollo.quartucciu@legalmail.it>;  
 <protocollo@pec.comune.sadali.nu.it>; <protocollo.samatzai@pec.comunas.it>;  
 <protocollo@pec.comune.sanbasilio.ca.it>; <snngerreiufficioprotocollo@pec.it>;  
 <protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it>; <ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it>;  
 <protocollo@pec.comune.santandreafrus.ca.it>; <protocollosarroch@pec.it>;  
 <protocollo@pec.comune.selargius.ca.it>; <protocollo@pec.comune.selegas.ca.it>;  
 <protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it>; <comune.serdiana@pec.it>;  
 <protocollo@pec.comune.serri.ca.it>; <protocollo.sestu@pec.it>;  
 <protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it>; <protocollo@pec.comune.seulo.ca.it>;  
 <protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it>; <protocollo@comune.silius.ca.it>;  
 <protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it>; <protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it>;  
 <protocollo.soleminis@pec.comunas.it>; <protocollo.suelli@legalmail.it>;  
 <protocollo@pec.comune.teulada.ca.it>; <protocollo@pec.comune.ussana.ca.it>;  
 <protocollo@comune.uta.ca.it>; <protocollo.vallermosa@servizipostacert.it>;  
 <protocollo@comune.villasanpietro.ca.it>; <protocollo.villanovatulo@legalmail.it>;  
 <protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it>; <protocollo.villasalto@pec.comunas.it>;  
 <protocollo.comunevillasimius@legalmail.it>; <segreteriavillasor@legalmail.it>;  
 <comune.villaspeciosa@legalmail.it>

**Data invio:** giovedì 19 aprile 2012 14.07  
**Allega:** postacert.eml; daticert.xml  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: "Regolamento per il Controllo del Rendimento di Combustione e dello stato di Esercizio e Manutenzione degli Impianti Termici installati nella Provincia di Cagliari"

*UFF. B.  
 VILLAPECIOSA  
 Δ B S U  
 • X PUBBLICAZIONE  
 SULL SIT  
 BCL POTENTE;  
 + ALB  
 PISTOLLO  
 OTT LINE;  
 C. P. S.; C. P. S.  
 V. S. S.  
 • 115 B. S.  
 X AD...  
 B. S. S.  
 - C. P. S. S.*

**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 19/04/2012 alle ore 14:07:49 (+0200) il messaggio  
 ""Regolamento per il Controllo del Rendimento di Combustione e dello stato di Esercizio e  
 Manutenzione degli Impianti Termici installati nella Provincia di Cagliari"" e' stato inviato da  
 "ecologia@pec.provincia.cagliari.it"  
 indirizzato a:

- protocollo@pec.comune.serri.ca.it
- domus.protocollo@globalcert.it
- comune.capoterra@legalmail.it
- protocollo@pec.comune.nurri.ca.it
- protocollo@pec.comune.teulada.ca.it
- protocollo.barrali@pec.comunas.it
- comune.gergei@legalmail.it
- protocollo.monastir@legalmail.it
- protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it

**COMUNE DI VILLASPECIOSA (CA)**  
 Tipo Protocollo: Arrivo  
 n. 0003515 del 23-04-2012  
 Reg del 23-04-2012 alle ore 16:34:51  
 Categoria 1 - Classe 1





protocollo.comunevillasimius@legalmail.it  
comune.serdiana@pec.it  
protocollo@pec.comune.seulo.ca.it  
comunediioroli@postemailcertificata.it  
comunediidolianova@halleycert.it  
protocollo@pec.comune.sanbasilio.ca.it  
protocollo.samatzai@pec.comunas.it  
protocollo@pec.comune.ussana.ca.it  
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it  
protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it  
comune.nurallao@legalmail.it  
info@pec.comune.decimoputzu.ca.it  
protocollodonori@servizipostacert.it  
ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it  
amministrativo@pec.comune.esterzili.ca.it  
protocollo.sestu@pec.it  
protocollo.villanovatulo@legalmail.it  
protocollo.goni@servizipostacert.it  
segreteriaivillasor@legalmail.it  
protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it  
protocollo@pec.comune.elmas.ca.it  
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it  
protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it  
comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it  
protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it  
protocollo@pec.comune.santandreafrusca.ca.it  
protocollo.vallermosa@servizipostacert.it  
protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it  
protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it  
protocollosarroch@pec.it  
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it  
protocollo@comunemuravera.it  
protocollo.ortacesus@servizipostacert.it  
protocollo@pec.comune.pimentel.ca.it  
comune.villaspeciosa@legalmail.it  
protocollo@pec.comune.selegas.ca.it  
protocollo@pec.comune.sadali.nu.it  
protocollo.gesico@pec.comunas.it  
sngerreiufficioprotocollo@pec.it  
protocolloballao@servizipostacert.it  
comune.mandas@cert.legalmail.it  
protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it  
protocollo.soleminis@pec.comunas.it  
protocollo.suelli@legalmail.it  
protocollo.iuli@pec.comunas.it



protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it  
protocollo.quartucci@legalmail.it  
protocollo.escolca@pec.comunas.it  
castiadas.tecnico@halleycert.it  
protocollo.nuraminis@legalmail.it  
protocollo@pec.comune.armungia.ca.it  
protocollo@pec.comune.guasila.ca.it  
protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it  
protocollo.villasalto@pec.comunas.it  
protocollo@comune.uta.ca.it  
protocollo@comune.villasanpietro.ca.it  
protocollo@comune.silius.ca.it  
segreteriaiburcei2002@yahoo.it  
protocollo@comune.guamaggiore.ca.it  
protocollo@pec.comune.pula.ca.it  
Il messaggio originale e' incluso in allegato.

Identificativo messaggio: CA4B941D.00001C43.CA80ED5B.DCE9C568.posta-certificata@postacert.it.net



## Segreteria Comune di Villaspeciosa

---

**Da:** <ecologia@pec.provincia.cagliari.it>  
**A:** <protocollo@pec.comune.armungia.ca.it>; <protocollo@pec.comune.assemini.ca.it>;  
 <protocolloballao@servizipostacert.it>; <protocollo.barrali@pec.comunas.it>;  
 <segreteriaurcei2002@yahoo.it>; <comune.capoterra@legalmail.it>;  
 <castiadas.tecnico@halleycert.it>; <protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it>;  
 <info@pec.comune.decimoputzu.ca.it>; <comunedidolianova@halleycert.it>;  
 <domus.protocollo@globalcert.it>; <protocollodonorio@servizipostacert.it>;  
 <protocollo@pec.comune.elmas.ca.it>; <protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it>;  
 <protocollo.escolca@pec.comunas.it>; <amministrativo@pec.comune.esterzili.ca.it>;  
 <comune.gergei@legalmail.it>; <protocollo.gesico@pec.comunas.it>;  
 <protocollo.goni@servizipostacert.it>; <protocollo@comune.guamaggiore.ca.it>;  
 <protocollo@pec.comune.guasila.ca.it>; <protocollo.isili@pec.comunas.it>;  
 <comune.mandas@cert.legalmail.it>; <protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it>;  
 <protocollo.monastir@legalmail.it>; <protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it>;  
 <protocollo@comunemuravera.it>; <comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it>;  
 <comune.nurallao@legalmail.it>; <protocollo.nuraminis@legalmail.it>;  
 <protocollo@pec.comune.nurri.ca.it>; <comunediiorroli@postemailcertificata.it>;  
 <protocollo.ortacesus@servizipostacert.it>; <protocollo@pec.comune.pimentel.ca.it>;  
 <protocollo@pec.comune.pula.ca.it>; <protocollo.quartucciu@legalmail.it>;  
 <protocollo@pec.comune.sadali.nu.it>; <protocollo.samatzai@pec.comunas.it>;  
 <protocollo@pec.comune.sanbasilio.ca.it>; <snngerriufficioprotocollo@pec.it>;  
 <protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it>; <ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it>;  
 <protocollo@pec.comune.santandreafrusca.ca.it>; <protocollosarroch@pec.it>;  
 <protocollo@pec.comune.selargius.ca.it>; <protocollo@pec.comune.selegas.ca.it>;  
 <protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it>; <comune.serdiana@pec.it>;  
 <protocollo@pec.comune.serri.ca.it>; <protocollo.sestu@pec.it>;  
 <protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it>; <protocollo@pec.comune.seulo.ca.it>;  
 <protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it>; <protocollo@comune.silius.ca.it>;  
 <protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it>; <protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it>;  
 <protocollo.soleminis@pec.comunas.it>; <protocollo.suelli@legalmail.it>;  
 <protocollo@pec.comune.teulada.ca.it>; <protocollo@pec.comune.ussana.ca.it>;  
 <protocollo@comune.uta.ca.it>; <protocollo.vallermosa@servizipostacert.it>;  
 <protocollo@comune.villasanpietro.ca.it>; <protocollo.villanovatulo@legalmail.it>;  
 <protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it>; <protocollo.villasalto@pec.comunas.it>;  
 <protocollo.comunevillasimius@legalmail.it>; <segreteriaivillasor@legalmail.it>;  
 <comune.villaspeciosa@legalmail.it>  
**Data invio:** giovedì 19 aprile 2012 14.07  
**Allega:** Avviso Pubblico 2012\_Controlli sugli Impianti Termici\_Provincia di Cagliari.pdf; Richiesta Pubblicazione Regolamento e Avviso\_Controlli Impianti Termici.PDF; Regolamento per il Controllo del Rendimento di Combustione e dello stato di Esercizio e Manutenzione degli Impianti Termici .PDF  
**Oggetto:** "Regolamento per il Controllo del Rendimento di Combustione e dello stato di Esercizio e Manutenzione degli Impianti Termici installati nella Provincia di Cagliari"  
**Oggetto:** Catasto Provinciale degli Impianti Termici (Legge 10/1991 e s.m.i)

Premesso che:

L'art. 21 della Legge Regionale 12 Giugno 2006 n°9, attribuisce alla Provincia funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico, sull'uso razionale dell'energia e sul controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai quarantamila abitanti;

Il Consiglio Provinciale con Delibera n°08 del 13/02/2012, ha approvato il “ Regolamento per il Controllo del Rendimento di Combustione e dello Stato di Esercizio e Manutenzione degli Impianti Termici installati nella Provincia di Cagliari”

La denuncia dell'Impianto Termico (caldaia), all'Ufficio Energia – Impianti Termici della Provincia di Cagliari, è obbligatoria all'atto della sua installazione ai sensi del comma 11, articolo 11, del DPR 412/93

Pertanto in base a tale regolamento:

i cittadini e i soggetti pubblici e privati, Responsabili di Impianti Termici in qualità di proprietari, occupanti o amministratori di condomini, sono tenuti a trasmettere un'autodichiarazione contenente documentazione relativa all'impianto termico;

si chiede, al Comune destinatario della presente comunicazione mail (PEC):

- l'affissione all'albo pretorio per almeno 15 gg, del “Regolamento per il Controllo del Rendimento di Combustione e dello Stato di Esercizio e Manutenzione degli Impianti Termici installati nella Provincia di Cagliari” e dell’”Avviso Pubblico 2012\_Controlli sugli Impianti Termici della Provincia di Cagliari”;
- di dare adeguata informazione alla popolazione mediante affissioni pubbliche dell’” Avviso Pubblico 2012\_Controlli sugli Impianti Termici della Provincia di Cagliari”;
- trasmettere copia della presente comunicazione e degli allegati ai responsabili degli impianti termici comunali;

Si allega alla presente mail (PEC):

- la presente comunicazione;
- il “Regolamento per il Controllo del Rendimento di Combustione e dello Stato di Esercizio e Manutenzione degli Impianti Termici installati nella Provincia di Cagliari”;
- l’ ”Avviso Pubblico 2012\_Controlli sugli Impianti Termici della Provincia di Cagliari”;

Distinti Saluti

---

Provincia di Cagliari


Provincia de Casteddu  
Settore Ecologia . Polizia Provinciale  
Via Cadello 9/B  
09100 - Cagliari  
Tel. 070.4092796  
Fax. 070.4092865  
PEC: [ecologia@pec.provincia.cagliari.it](mailto:ecologia@pec.provincia.cagliari.it)





PROVINCIA DI CAGLIARI  
PROVINCIA DI CASTEDDU

PROVINCIA DI CAGLIARI - PROVINCIA DE CASTEDDU  
Settore Ecologia e Polizia Provinciale  
Servizio Inquinamento Atmosferico e Energia  
Via Cadello, 9b - 09121 Cagliari



**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI  
COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E  
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI  
NELLA PROVINCIA DI CAGLIARI**

**INDICE**

- Art. 1- Finalità
- Art. 2 - Normativa di Riferimento
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Ambito di Applicazione
- Art. 5 - Attività Ispettiva
- Art. 6 - Norme di comportamento degli Ispettori
- Art. 7 - Accertamento Documentale
- Art. 8 - Requisiti minimi degli incaricati delle ispezioni ( Ispettori )
- Art. 9 - Modalità di Sopralluogo
- Art. 10 - Priorità Ispettive
- Art. 11 - Avviso agli utenti
- Art. 12 - Informazione, sensibilizzazione ed assistenza agli utenti da parte della Provincia di Cagliari
- Art. 13 - Relazione biennale sulle risultanze degli accertamenti e ispezioni
- Art. 14 - Catasto Provinciale degli Impianti Termici
- Art. 15 - Attività formative
- Art. 16 - Controllo e manutenzione degli impianti termici
- Art. 17 - Controlli dell'operatore abilitato (Manutentore)
- Art. 18 - Affidamento del servizio
- Art. 19 - Controllo da parte della Provincia sul soggetto affidatario.
- Art. 20 - Oneri a carico degli utenti/Modalità di pagamento
- Art. 21 - Costo della verifica per gli impianti per i quali non sia pervenuta l'autodichiarazione  
(Pn < 35 kW e Pn ≥ 35 kW)
- Art. 22 - Sanzioni
- Art. 23 - Norma finale

**SI CERTIFICA**

il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo  
storico della Provincia di Cagliari per n. 15  
anni consecutivi, dal 12-3-2012 al 26-3-2012  
Cagliari, li 28-3-2012

IL MESSAGGERO  
(Maria Grazia Melis)



## Art. 1 Finalità

La direttiva n. 2002/91/CE rappresenta, a livello europeo, la normativa sull'efficienza energetica in edilizia con lo scopo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici della comunità.

Essa è stata recepita, a livello nazionale dal D. Lgs. n. 192 del Gennaio 2005 che disciplina tra l'altro anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti termici di climatizzazione estiva e invernale.

In attuazione delle competenze assegnate alla Provincia dalle norme nazionali e regionali, il presente documento, denominato "Regolamento" disciplina l'attività di accertamento e ispezione, da effettuarsi a cura della Provincia di Cagliari, per la verifica delle norme necessarie al contenimento di consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici civili presenti nel territorio di competenza.

Definisce gli indirizzi e le procedure inerenti le ispezioni e gli accertamenti sugli impianti termici civili di climatizzazione estiva e invernale degli edifici al fine di promuovere l'armonizzazione sul territorio di competenza.

Nello specifico disciplina:

- le attività di accertamento e ispezione;
- i requisiti degli ispettori;
- le procedure di invio dei Rapporti di Controllo Tecnico, Allegati F e G, attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico civile;
- la responsabilità dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico civile;
- la documentazione identificativa dell'impianto termico civile e la comunicazione alla Provincia di Cagliari;
- l'attività sanzionatoria;
- le modalità di compilazione della relazione biennale, da inviare alla Regione, sulle risultanze degli accertamenti e ispezioni.

Il Presente Regolamento non si applica ai comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena in quanto avendo una popolazione superiore a 40.000 ( quarantamila ) abitanti le attività suddette sono disciplinate con proprio regolamento.

## Art. 2

### Normativa di riferimento

1. Legge 06 Dicembre 1971 n. 1083 " Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile "
2. D.M. 1 Dicembre 1975 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione"
3. D.M. 16 Febbraio 1982 "Attività soggette alle visite di prevenzione incendi"
4. Legge 05 Marzo 1990 n. 46 " Norme sulla sicurezza degli impianti " artt. 8, 14, e 16.
5. Legge 09 Gennaio 1991 n. 10 " Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
6. D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412 " Regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. , comma 4, della legge 09 gennaio 1991 n. 10.
7. Legge 05 Gennaio 1996 " Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.
8. D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 551 " Regolamento recante modifiche al Decreto de Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993 n. 412, in materia di progettazione, manutenzione;
9. D.P.R. 15 Novembre 1996 n. 660 " Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"
10. Direttiva 2002/91/CE del 16 Dicembre 2002 "Rendimento energetico in edilizia "
11. D. Lgs 19 Agosto 2005 n. 192 " Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia "
12. D. Lgs del 03 Aprile 2006 n. 152 Parte V Titolo II " Norme in materia ambientale "
13. Legge regionale n. 6 del 12 Giugno 2006 " Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali "
14. D. Lgs 29 Dicembre 2006 n. 311 "Disposizioni correttive e integrative al D. Lgs 19 Agosto 2005 n. 192 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia "
15. D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 " Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 13 della legge 248 del 02 Dicembre 2005 recante riordini delle disposizioni in materia di attività progettazione, installazione , esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici".
16. D.M. 26 Giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"
17. L. 23 Luglio 2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché





**PROVINCIA DI CAGLIARI – PROVINCIA DE CASTEDDU**  
**ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI – ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO**

**Settore Ecologia e Polizia Provinciale**  
**Ufficio Energia – Impianti Termici**

Via Cadello 9B – 09121 CAGLIARI

18 APR 2012

Prot. n° 393.86 USC/PPA

Ai Comuni della Provincia di Cagliari  
(Comunicazione via e-mail PEC)

**Oggetto: Catasto Provinciale degli Impianti Termici (Legge 10/1991 e s.m.i)**

Premesso che:

L'art. 21 della Legge Regionale 12 Giugno 2006 n°9, attribuisce alla Provincia funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico, sull'uso razionale dell'energia e sul controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai quarantamila abitanti;

Il Consiglio Provinciale con Delibera n°08 del 13/02/2012, ha approvato il “ **Regolamento per il Controllo del Rendimento di Combustione e dello Stato di Esercizio e Manutenzione degli Impianti Termici installati nella Provincia di Cagliari**”

La denuncia dell'Impianto Termico (caldaia), all'Ufficio Energia – Impianti Termici della Provincia di Cagliari, è obbligatoria all'atto della sua installazione ai sensi del comma 11, articolo 11, del DPR 412/93

Pertanto in base a tale regolamento:

i cittadini e i soggetti pubblici e privati, Responsabili di Impianti Termici in qualità di proprietari, occupanti o amministratori di condomini, sono tenuti a trasmettere un'autodichiarazione contenente documentazione relativa all'impianto termico;

si chiede, al Comune destinatario della presente comunicazione mail (PEC):

- ✓ l'affissione all'albo pretorio per almeno 15 gg, del “**Regolamento per il Controllo del Rendimento di Combustione e dello Stato di Esercizio e Manutenzione degli Impianti Termici installati nella Provincia di Cagliari**” e dell’ “**Avviso Pubblico 2012\_Controlli sugli Impianti Termici della Provincia di Cagliari**”;
- ✓ di dare adeguata informazione alla popolazione mediante affissioni pubbliche dell’ “**Avviso Pubblico 2012\_Controlli sugli Impianti Termici della Provincia di Cagliari**”;
- ✓ trasmettere copia della presente comunicazione e degli allegati ai responsabili degli impianti termici comunali;

Si allega alla presente mail (PEC):

- ✓ la presente comunicazione;
- ✓ il “**Regolamento per il Controllo del Rendimento di Combustione e dello Stato di Esercizio e Manutenzione degli Impianti Termici installati nella Provincia di Cagliari**”;
- ✓ l’ “**Avviso Pubblico 2012\_Controlli sugli Impianti Termici della Provincia di Cagliari**”;

Distinti Saluti

**Il Responsabile**  
Ing. Sisinnio Lecca

**Il Dirigente**  
Ing. Alessandro Sanna

**Ufficio Energia – Impianti Termici**


Walter Picciau

Istruttore Tecnico Perito Elettronico

Tel. 070 409 2740

Fax 070 409 2865

[wpicciau@provincia.cagliari.it](mailto:wpicciau@provincia.cagliari.it)



in materia di energia.

18. D. Lgs 03 Marzo 2011 n. 28 " Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successive abrogazioni delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ".

### Art. 3 Definizioni

#### **Ai fini del presente regolamento si definisce:**

- a) **Accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti
- b) **Climatizzazione invernale o estiva:** è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
- c) **Conduzione:** è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort.
- d) **Controlli sugli edifici o sugli impianti:** sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- e) **Edificio:** è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
- f) **Edificio di nuova costruzione:** è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; generatore di calore o caldaia è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- g) **Ente locale preposto all'ispezione:** l'autorità pubblica a cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento e di ispezione
- h) **Esercizio e manutenzione di un impianto termico:** è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
- i) **Impianto termico:** è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. Non sono considerati impianti termici gli scaldacqua unifamiliari. Non sono considerati impianti termici, gli



impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'immobile anche se utilizzati (in parte non preponderante) per gli usi tipici del settore civile .

j) **Impianto termico individuale:** un impianto termico destinato alla climatizzazione di una singola unità immobiliare la cui potenza sia inferiore a 35 kW; sono assimilati agli impianti termici individuali anche impianti asserviti a più unità immobiliari purché siano costituiti da un singolo generatore la cui potenza sia inferiore a 35 kW;

k) **Impianto termico di nuova installazione:** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;

l) **Ispezioni su edifici ed impianti:** sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati, Ispettori, incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

m) **Manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

n) **Manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

o) **Occupante:** è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, l'occupante può delegare in forma scritta, la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, alla ditta manutentrice. Tale soggetto assume pertanto il ruolo di "Terzo Responsabile".

L'occupante mantiene comunque in maniera esclusiva le seguenti responsabilità:

- il rispetto del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico;
- l'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita;
- il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti;

p) **"Responsabile dell'esercizio e della manutenzione di un impianto termico":** l'esercizio e la manutenzione dell'impianto termico sono affidati al suo proprietario o per esso a un terzo (Terzo Responsabile) avente i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. 412/93. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per tutta la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento. Nel caso invece di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori. Se non esiste l'amministratore e non c'è la nomina di un terzo responsabile la responsabilità dell'impianto termico è ripartita in ugual modo tra tutti i condomini proprietari o al proprietario che affittando l'edificio, ha però mantenuto per sé la gestione dell'impianto termico centralizzato. Nel caso che l'unità immobiliare sia occupata da società e/o affini la responsabilità dell'impianto, se non espressamente delegata ad un terzo responsabile, è del relativo rappresentante legale. Il responsabile dell'impianto termico, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, deve affidare le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto a soggetti abilitati in base alla normativa vigente. Un contratto di manutenzione non costituisce automaticamente delega di "Terzo Responsabile" al manutentore se questo incarico non è esplicitamente previsto nel contratto stesso.

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è anche tenuto:

- al rispetto del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico;
- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita;



- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti;
- q) **Periodo di riscaldamento:** il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico previsto in base alle zone climatiche del D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- r) **Potenza termica convenzionale di un generatore di calore:** è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- s) **Potenza termica del focolare di un generatore di calore:** è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- t) **Potenza termica utile di un generatore di calore:** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- u) **Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici:** la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico;
- v) **Proprietario dell'impianto termico:** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- w) **rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore:** è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- x) **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico:** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh;
- y) **rendimento termico utile di un generatore di calore:** è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- z) **ristrutturazione di un impianto termico** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- aa) **sostituzione di un generatore di calore** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
- ab) **terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico** è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal responsabile dell'impianto termico ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;
- ac) **valore di soglia:** è la potenza termica nominale dell'impianto pari a 35 kW;
- ad) **valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** sono i valori di potenza massima e di



rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

#### **Art. 4 Ambito di Applicazione**

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti tecnologici, installati nei comuni della Provincia di Cagliari (esclusi i comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena), destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria (ACS) o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici: stufe, caminetti, termocamini, radiatori individuali; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. Non sono invece considerati impianti termici gli scaldacqua unifamiliari.

Sono inoltre esclusi dal presente regolamento le seguenti categorie di edifici e impianti:

- a) Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42);
- b) I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore ai 50 metri quadrati;
- d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

#### **Art. 5 Attività Ispettiva**

Per attività ispettiva si intende il complesso delle operazioni che il tecnico (Ispettore), incaricato dalla Provincia di Cagliari, deve effettuare per accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici civili, in base a quanto previsto dall'art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n° 10 e dall'art. 11 del DPR 26 agosto 1993 n° 412 e s.mi., anche al fine dell'accertamento sul posto sulla rispondenza della conduzione ed esercizio dell'impianto secondo la normativa vigente e sulla corretta e veritiera dichiarazione che effettua l'operatore (manutentore abilitato).

##### In generale l'ispettore deve accertare:

- ✓ che l'impianto termico sia dotato del Libretto di Impianto ( $P_n < 35$  kW) o del Libretto di Centrale ( $P_n \geq 35$  kW) e che tale documento sia correttamente compilato e tenuto;
- ✓ che il Libretto sia dotato dei Rapporti di Controllo Tecnico (Allegato G se  $P_n < 35$  kW e Allegato F se  $P_n \geq 35$  kW);
- ✓ che l'impianto termico sia dotato di Libretto Matricolare ISPESL (se  $P_n > 35$  kW);
- ✓ che l'impianto termico sia dotato di Certificato Prevenzione Incendi (CPI) se  $P_n > 116$  kW;
- ✓ che siano state redatte e regolarmente conservate per il previsto periodo le relazioni tecniche relative alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite;
- ✓ che l'impianto termico con potenza termica nominale superiore al valore di soglia sia dotato di certificato di conformità redatto come indicato all'art. 7 del D.M. 22 Gennaio 2008 n.37 ;
- ✓ che il responsabile dell'impianto termico conduca l'impianto ed esegua o faccia eseguire le operazioni di manutenzione secondo la normativa vigente, e con le cadenze stabilite dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
- ✓ che la manutenzione dell'impianto venga effettuata da personale abilitato in possesso dei requisiti di legge;
- ✓ che le misurazioni sui fumi e sui rendimenti siano state effettuate secondo la normativa vigente e con l'utilizzo di strumentazione conforme alle norme e dotata di recente Certificato di Taratura, che dovrà essere allegato al rapporto di controllo;
- ✓ che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nel DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni, e nella relativa normativa tecnica di supporto.

##### In particolare verrà misurato ed accertato, rispettando la normativa tecnica vigente:

- ✓ la potenza termica al focolare;
- ✓ il tipo di combustibile usato;
- ✓ la temperatura dei fumi all'uscita del generatore;
- ✓ la temperatura aria comburente;
- ✓ la percentuale di CO<sub>2</sub> nei fumi all'uscita del generatore;



- ✓ l'indice di fumosità di Bacharach (solo per i combustibili liquidi);
- ✓ la concentrazione di CO nei fumi all'uscita del generatore;
- ✓ la percentuale di O<sub>2</sub> nei fumi all'uscita del generatore;
- ✓ la perdita di calore sensibile dei fumi;
- ✓ il tiraggio
- ✓ il rendimento di combustione alla potenza nominale e rispondenza all'allegato H del D. Lgs 192/2005.

Saranno inoltre ispezionati e controllati:

- ✓ lo stato delle coibentazioni;
- ✓ lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
- ✓ i dispositivi di regolazione e controllo
- ✓ la taratura degli strumenti di regolazione e controllo
- ✓ il sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore
- ✓ idoneità del locale d'installazione dell'impianto termico
- ✓ limitatamente agli impianti termici centralizzati, la presenza del cartello indicante il periodo di esercizio, l'orario di attivazione giornaliera dell'impianto e le generalità e domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
- ✓ che per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia ( $P_n > 35$  kW) vengano effettuati i controlli, annualmente, per il rispetto dei valori limite previsti nella parte III Allegato IX alla parte V del D. Lgs 152/06; tali controlli devono essere allegati al libretto di centrale. I suddetti controlli non sono richiesti nei casi previsti dalla parte III, sezione 1 comma 2 dell'allegato IX alla parte V del D. Lgs.152/06 ovvero se l'impianto utilizza combustibili di cui all'allegato X parte I sezione II, paragrafo I lettere a), b), c), d), e), o i) e se sono state eseguite le operazioni previste dal D.P.R.412/93;
- ✓ verifica inoltre, che vengano utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per per tali categorie di impianti dall'allegato X alla Parte V del D. Lgs 152/06, alle condizioni ivi previste.

In definitiva, tutte le Ispezioni dovranno essere effettuate in ossequio a quanto contenuto nel libretto di impianto o di centrale ed in base alla norma UNI 10389, e UNI CEI 70011, oltre che nel rispetto dei dettami del DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 660/96 relativo ai requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda.

I risultati del sopralluogo ispettivo verranno trascritti su apposito documento di verifica denominato Rapporto di Prova (Verbale Ispettivo) secondo i modelli appositamente predisposti.

Tale Rapporto di Prova, firmato dall'Ispettore incaricato e controfirmato dal Responsabile dell'impianto termico o da un suo delegato, costituisce il documento valido che comproverà che l'impianto termico controllato è in regola ed a norma del DPR 412/93 e successive modificazioni ed integrazioni e del DPR 660/96. Il Rapporto di Prova dovrà essere allegato al Libretto d'Impianto o di Centrale da parte del responsabile dell'impianto termico.

Il rapporto di prova verrà redatto in triplice copia di cui una sarà consegnata al Responsabile dell'Impianto Termico o al suo delegato, una seconda copia resterà in possesso dell'organismo che effettuerà l'ispezione ed una terza verrà trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Energia della Provincia di Cagliari entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ispezione, accompagnata da comunicazione con le indicazioni delle eventuali irregolarità o infrazioni riscontrate e del termine imposto per la regolarizzazione.

Nel caso in cui siano state riscontrate infrazioni lievi, durante la visita ispettiva, queste verranno annotate sul verbale che verrà consegnato all'utente con l'indicazione di un termine compreso tra 30 gg e 60 gg. (secondo la gravità delle infrazioni o irregolarità riscontrate) per la loro regolarizzazione, che deve avvenire perentoriamente nel termine stabilito.

Entro e non oltre i suddetti termini l'utente dovrà inviare apposita "Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà" D.P.R. 28 Dicembre 2000 art.47, attestante l'avvenuto ripristino della perfetta efficienza dell'impianto.

La mancanza comunicazione di impianto regolarizzato, verrà segnalata:

- al Sindaco del Comune
- all'INAIL (ex ISPESL) ed ASL (se  $P_n > 35$  kW)
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (se  $P_n > 116$  kW)

In ogni caso le gravi carenze documentali e/o impiantistiche riscontrate durante l'ispezione sull'impianto saranno segnalate agli enti competenti: Sindaco, INAIL (ex ISPESL), ASL, VV.FF

Gli impianti regolarizzati saranno sottoposti obbligatoriamente a ispezione di controllo e verifica finale; il

costo dell'ispezione è indicato all'Art. 21 del presente regolamento .

Se nel corso della verifica, vengono riscontrate infrazioni gravi che pregiudicano la normale funzionalità dell'impianto, quali rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all'allegato H del D. Lgs. 192/2005 e, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Resta inteso che comunque sono esclusi dalla conduzione di esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) e h) dell'art. 9 comma 6 del D.P.R. 412/93, e successive modifiche.

#### **Art. 6** **Norme di comportamento degli Ispettori**

Gli Ispettori sono tenuti ad operare nel rigoroso rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle norme UNI 10389.

Gli Ispettori devono rifiutarsi di procedere alle operazioni sull'impianto nel caso accertino situazioni che possono comportare per se e per gli altri rischi specifici.

##### In particolare gli Ispettori dovranno tutelarsi:

- ✓ dal rischio di scoppio, verificando preventivamente, ad esempio che non vi siano bombole GPL esposte a sorgenti di calore;
- ✓ dal rischio di esplosione, verificando ad esempio la presenza di odori di gas;
- ✓ dal rischio di folgorazione, verificando "a vista" che siano state adottate le necessarie misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e richiedendo, ove sia il caso, di prendere visione del progetto e della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici.

Sia nel caso che siano stati impossibilitati ad effettuare le misurazioni sia nel caso in cui abbiano ritenuto di effettuarle ugualmente, ma con procedure difformi da quelle previste, gli Ispettori dovranno segnalarlo sul rapporto di prova unitamente ai motivi.

I verificatori devono rispettare scrupolosamente il presente regolamento, delle norme UNI 10389 e delle altre norme che hanno attinenza col lavoro svolto.

Devono inoltre, osservare i doveri di privacy e deontologici, evitando rigorosamente apprezzamenti di ogni genere su installatori, manutentori, case costruttrici, aziende e su tutto quanto possa essere pregiudiziale alla serietà dei rapporti con l'utenza.

#### **Art. 7** **Accertamento Documentale**

Per accertamento documentale eseguito dagli Ispettore dell'Ente si intende l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto a verificare in via *esclusivamente documentale* che gli impianti siano conformi alle norme vigenti, siano regolarmente tenuti in esercizio e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

Le operazioni di accertamento minimo sono:

- a) Identificazione Impianto.
- b) Controllo del pagamento degli oneri spettanti.
- c) Esistenza della documentazione richiesta dalle norme e sua validità temporale.
- d) Correttezza e completezza nella compilazione e tenuta della documentazione.
- e) Inserimento Ispezione dell'Impianto nel Catasto Impianti termici.
- f) Rispondenza dei Rapporti di Controllo Tecnico alle norme tecniche vigenti.
- g) Comunicazione Ufficiale al Responsabile del Servizio Energia, nel caso l'accertamento risulti negativo, con la segnalazione delle infrazioni per l'invio all'utente della notifica di infrazioni documentali.
- h) Inserimento obbligatorio dell'impianto nell'elenco delle Ispezioni, alla scadenza dei termini per la regolarizzazione notificati all'utente.
- i) Invio Comunicazione al Responsabile del Servizio Energia di avvenuta o mancata regolarizzazione, per i successivi provvedimenti.

#### **Art. 8** **Requisiti minimi degli incaricati delle ispezioni ( Ispettori )**

Sono considerati esperti e, pertanto idonei all'esercizio dell'attività ispettiva i professionisti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. Laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;  
Oppure :

Provincia di Cagliari - Assessorato alle Politiche Ambientali, Energia e Tutela del Territorio  
Settore Ecologia e Polizia Provinciale  
U.O.C: Energia e Inquinamento Atmosferico - via Cadello, 9/B 09121 Cagliari 8 di 21



2. Diploma di Scuola Superiore a indirizzo tecnico conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, o in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continua nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari);
3. titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continua nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari);
4. prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della Legge 46/90.
5. superare un corso di riqualificazione professionale della durata di 100-150 ore del settore specifico e riconosciuto dall'Ente.

In generale l'incarico di verificatore può essere riconosciuto dall'Ente a tutti i soggetti in possesso dell'attestato dei corsi per "Verificatori di Impianti Termici" tenuti dall'Enea;

#### **Art. 9 Modalità di Sopralluogo**

Al momento della visita nell'impianto termico l'Ispettore dovrà presentarsi con abbigliamento adeguato alle esigenze del servizio e munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia di Cagliari.

Nessun importo dovrà essere versato a qualsiasi titolo al personale incaricato dell'ispezione.

L'esecuzione dei sopralluoghi all'interno delle proprietà private avverrà di norma con il consenso ed alla presenza dell'utente (Responsabile dell'Impianto Termico) o di un suo delegato e preferibilmente anche alla presenza dell'Operatore dei controlli e manutenzione (manutentore abilitato incaricato) che assistono direttamente, all'ispezione di accertamento effettuato a qualsiasi titolo.

Nel corso dell'accertamento il responsabile dell'impianto termico o il suo delegato dovranno mettere a disposizione dell'ispettore incaricato dalla Provincia di Cagliari tutta la documentazione relativa all'impianto termico e precisamente:

##### Per Impianti Termici con potenza nominale inferiore a 35 kW

1. Dichiarazione di Conformità/Rispondenza;
2. Libretto d'Impianto regolarmente compilato (modello conforme al DM 17/03/2003);
3. Rapporti di Controllo Tecnico (Allegati G);
4. Libretto d'uso e manutenzione della caldaia

##### Per Impianti Termici con potenza nominale maggiore o uguale a 35 kW

1. Dichiarazione di Conformità/Rispondenza;
2. Libretto di Centrale regolarmente compilato (modello conforme al DM 17/03/2003)
3. Rapporti di Controllo Tecnico (Allegati F);
4. Libretti d'uso e manutenzione della caldaia e del/dei bruciatore/i;
5. Pratica ISPESL (Libretto Matricolare);
6. Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per impianti con potenza superiore a 116 kW

Durante l'ispezione verranno effettuate tutte le operazioni previste dalla normativa vigente, come indicate all'art. 5 del presente regolamento.

#### **Art. 10 Priorità Ispettive**

La Provincia con proprio personale o con organismi incaricati, pubblici o privati, provvede all'accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità ad attivarsi presso gli utenti finali affinché, quest'ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari.

Annualmente provvederà ad effettuare le ispezioni presso gli utenti finali ai fini del riscontro della



rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza.

Sarà data alle ispezioni la seguente priorità:

1. Impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e manutenzione;
2. Impianti per i quali nella fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
3. Impianti vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati da combustibile liquido e solido;
4. Impianti a gas

Le ispezioni potranno essere eseguita anche su richiesta scritta dell'Utente, a qualsiasi titolo e con costo completamente a suo carico così come indicato al comma 5 art.8 del D. Lgs 192/2005.

#### **Art. 11 Avviso agli utenti**

La Provincia di Cagliari e/o l'organismo concessionario/affidatario, comunica agli utenti, le motivazioni, i tempi e le modalità dell'esecuzione degli accertamenti e ispezioni, nonché la persona ed il recapito a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti o modifiche di programma, con preavviso di almeno 10 giorni, secondo le seguenti procedure:

- ✓ per mezzo di comunicazione scritta;
- ✓ per mezzo di accordi diretti o telefonici tra utente ed il personale incaricato;
- ✓ altre forme di preavviso che garantiscano comunque l'utente e non rechino eccessivi disagi;

La verifica sarà differita e riprogrammata, entro i 20 giorni successivi, naturali e consecutivi, qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica (a mezzo fax) di norma con almeno 7 giorni, naturali e consecutivi di anticipo alla data fissata per la verifica.

Qualora non fosse possibile effettuare la visita concordata in quanto l'utente non si renda disponibile, gli verrà addebitata la somma di € 20,00 prevista per il rimborso spesa e, nel contempo si provvederà a comunicare al Sindaco del comune, in cui l'impianto è ubicato, il mancato controllo affinché assumi i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica salute.

#### **Art. 12 Informazione, sensibilizzazione ed assistenza agli utenti da parte della Provincia di Cagliari**

Al fine di assicurare la tutela dei consumatori deve essere garantita (comma 12, Allegato L, D. Lgs 192/2005) l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza agli utenti.

L'utente dovrà essere informato dettagliatamente:


- ✓ degli obblighi derivanti dalla legge a carico del proprietario ovvero del responsabile dell'impianto;
- ✓ delle scadenze in atto;
- ✓ delle operazioni di manutenzione e controllo derivanti dall'applicazione normativa;
- ✓ del costo del servizio ispettivo;
- ✓ dell'obbligo di garantire l'accesso agli Ispettori;
- ✓ delle norme comportamentali che devono tenere gli Ispettori.

L'Amministrazione Provinciale di Cagliari, con proprio personale e/o mediante il concessionario del servizio, si impegna a fornire adeguata pubblicità al presente regolamento soprattutto mediante campagne di informazione e sensibilizzazione ad inizio di ogni biennio di riferimento.

La Provincia di Cagliari e/o l'organismo concessionario del servizio, metterà comunque a disposizione della cittadinanza una struttura in grado di fornire ogni tipo di informazione inerente il servizio di Ispezione degli impianti termici ai sensi della legge 10/91 e relativi provvedimenti di attuazione.

#### **Art. 13 Relazione biennale sulle risultanze degli accertamenti e ispezioni**

A partire dal 01 Gennaio 2012 e, successivamente con cadenza biennale, la Provincia di Cagliari invierà alla Regione Sardegna, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza, (Allegato L - Articolo 12 D. Lgs 311/2006 comma 19) con particolare riferimento alle risultanze delle Ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. (art. 11 comma 8 del DPR 412/93). Detta relazione, inviata preferibilmente per via informatica, e secondo gli schemi che la Regione Sardegna potrà predisporre, dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del servizio energia e riportare tutti i dati di



interesse.

#### **Art. 14 Catasto Provinciale degli Impianti Termici**

Tutti i dati raccolti attraverso gli accertamenti documentali e le Ispezioni di controllo e verifica, opportunamente informatizzati, contribuiranno alla costituzione della banca dati/catasto impianti termici provinciale (comma 20, Allegato L, D. Lgs 192/2005) che la Provincia Cagliari ha l'obbligo di costituire, anche attraverso l'eventuale società Concessionaria del servizio che, dovrà renderla sempre disponibile a semplice richiesta del Responsabile del Servizio Energia e che costituita, rimarrà di proprietà della Provincia di Cagliari che ne disporrà come meglio si conviene e nel rispetto delle norme vigenti.

#### **Art. 15 Attività Formative**

La Provincia di Cagliari provvederà ad individuare, di concerto con le associazioni imprenditoriali interessate, le forme di promozione della formazione e le modalità adeguate a garantire la professionalità dei manutentori e degli installatori degli impianti oggetto del presente regolamento. Le spese relative saranno a completo carico degli operatori.

#### **Art. 16 Controllo e manutenzione degli impianti termici**

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici devono essere eseguite secondo i criteri individuati nell'allegato L del D. Lgs 192/2005 comma 1., 2., 3., e 4. ovvero:

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

Per quanto concerne i controlli di efficienza energetica ovvero i controlli di cui agli allegati " G " e " F " le scadenze temporali massime sono le seguenti:

- ✓ combustibile liquido o solido: **ogni anno;**
- ✓ combustibile gas,  $P_n \geq 35$  KW: **ogni anno**
- ✓ combustibile gas,  $P_n < 35$  KW, età > 8 anni: **ogni 2 anni**
- ✓ combustibile gas,  $P_n < 35$  KW, tipo B - Focolare aperto, installati all'interno di locali abitati: **ogni 2 anni**
- ✓ combustibile gas,  $P_n < 35$  KW, età < 8 anni: **ogni 4 anni**
- ✓ combustibile gas,  $P_n < 35$  KW, tipo C - Focolare chiuso e tipo B - Focolare aperto installati all'esterno di locali abitati : **ogni 4 anni**
- ✓ impianti con  $P_n \geq 350$  kW, qualsiasi combustibile: **2 volte all'anno** (di cui una verifica da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento)

I soggetti responsabili d'impianto dovranno provvedere a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale, assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Dovranno inoltre, accertarsi che i soggetti a cui vengono affidate le operazioni di manutenzione e



verifica periodica o viene delegata la terza responsabilità dell'impianto termico possiedano tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità del terzo che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario; la mancanza dei requisiti di cui all'art. 11 comma 3 del DPR 412/93 rende nulla a tutti gli effetti la delega di responsabilità.

Nel caso sia stato nominato un terzo responsabile si procederà all'accertamento del possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di cui all'art. 11 comma 3 del DPR 412/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

La mancanza di detti requisiti verrà comunicata all'amministratore o al proprietario dell'impianto, avvertendolo della nullità a tutti gli effetti, per mancanza dei requisiti di legge, della delega di responsabilità effettuata.

Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando sia il rispetto della legge marzo 1990 n° 46 per le attività di manutenzione straordinaria che la propria diretta responsabilità.

I soggetti responsabili d'impianto hanno inoltre l'obbligo di consentire le Ispezioni che l'Amministrazione provinciale dispone sugli impianti termici ai sensi della normativa vigente.

Il terzo eventualmente nominato, responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, deve comunicare entro 60 giorni la propria nomina all'Ufficio Energia della Provincia di Cagliari, tramite apposito modello di comunicazione. Al medesimo ufficio il terzo responsabile comunicherà immediatamente eventuali revocazioni o dimissioni d'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

In Mancanza di comunicazione o di formalizzazione dell'incarico, questo è da intendersi nullo a tutti gli effetti di legge, con le conseguenze del caso.

#### Art. 17

#### Controlli dell'operatore abilitato (Manutentore)

L'operatore (manutentore abilitato dell'impianto) in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività e regolarmente iscritto nell'albo della CCIAA, incaricato dal Responsabile dell'impianto, effettuerà i controlli e le operazioni di manutenzione ordinaria, secondo quanto previsto nel presente articolo del presente regolamento, con la migliore regola d'arte e nel rispetto completo delle norme di legge e tecniche in vigore.

L'operatore incaricato dovrà effettuare tutte le operazioni nel rispetto altresì delle norme di sicurezza per la salute e la prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81 del 09/04/2008 e successive integrazioni e modificazioni), utilizzando macchinari, attrezzature ed utensili conformi alla normativa sulla sicurezza e prevenzione infortuni, sia se lavoratore autonomo sia dipendente di Impresa specializzata.

Nel caso di ditta specializzata con lavoratori dipendenti, l'impresa dovrà avere elaborato il Documento di Valutazione dei rischi imposti dalla normativa vigente e dovrà essere in regola con i contributi nei confronti degli Enti Previdenziali (DURC).

L'operatore incaricato eseguirà le operazioni di manutenzione ed i controlli secondo quanto previsto dal libretto di uso, esercizio e manutenzione rilasciato dal costruttore dell'impianto (installatore) e, in mancanza di questi secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti.

Per gli impianti con Pn < 35 KW le operazioni di manutenzione ordinaria, minime da eseguirsi sono:

- ✓ Verifica dell'impianto gas secondo la norma UNI 11137-1/2004;
- ✓ Controllo delle caratteristiche di ventilazione del locale e segnalazione difformità
- ✓ Controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas e segnalazione difformità
- ✓ Controllo della funzionalità dell'apparecchio, con segnalazione dei componenti eventualmente non funzionanti e segnalazione difformità.
- ✓ Controllo della regolarità dell'accensione e del funzionamento e segnalazione difformità.
- ✓ Pulizia del bruciatore principale e bruciatore pilota.
- ✓ Pulizia dello scambiatore, lato fumi.
- ✓ Controllo dell'assenza di reflussi di fumo in ambiente, in conformità alle norme UNI 10845.
- ✓ Controllo dell'evacuazione dei fumi, con verifica del tiraggio e segnalazione difformità; la verifica del tiraggio andrà eseguita con apposita strumentazione conforme ad UNI 10845, secondo i criteri citati dalla medesima norma per quanto concerne la verifica della funzionalità.
- ✓ Regolazione della portata termica, se necessaria.
- ✓ Controllo dei dispositivi di sicurezza relativi all'acqua e segnalazione difformità.
- ✓ Controllo dell'efficienza dello scambiatore relativo all'acqua, controllo e taratura del bruciatore

- ✓ principale e segnalazione difformità.
- ✓ Controllo degli eventuali raccordi flessibili di collegamento degli apparecchi a gas all'impianto interno e segnalazione difformità.
- ✓ Per le caldaie di tipo "B", smontaggio del canale da fumo per eseguire la verifica della correttezza dell'innesto del canale da fumo stesso all'interno del camino/canna fumaria, accertamento
- ✓ dell'uso del condotto secondario se trattasi di canna fumaria collettiva ramificata.
- ✓ Per le caldaie di tipo "B", qualora il tiraggio rilevato negli interventi di cui al punto A) precedente abbiano dato esito incerto (secondo la definizione di UNI 10845) si dovrà eseguire la verifica del valore di CO<sub>2</sub> rapportata alla portata termica del generatore di calore (metodo indiretto di verifica) e valutare i rimanenti parametri di cui alla medesima UNI 10485.
- ✓ Correttezza del punto di scarico a parete se presente secondo UNI 7129 (laddove consentito)
- ✓ Verifica della tenuta della linea gas in conformità ad UNI 11137-01/2004 con manometro.
- ✓ Segnalazione delle verifiche effettuate sul libretto di impianto con trascrizione delle eventuali anomalie riscontrate sul rapporto di controllo tecnico (allegato G)
- ✓ Compilazione di un nuovo libretto d'impianto (qualora mancante o quello presente non conforme)

Dovrà inoltre eseguire le prove di certificazione energetica ovvero il rilevamento, attraverso strumento idoneo e recentemente tarato (allegare copia del Certificato di taratura dello strumento), dei seguenti parametri, nei modi e forme previsti dalle norme UNI 10839:

- ✓ Temperatura fumi
- ✓ Temperatura ambiente
- ✓ O<sub>2</sub> (%)
- ✓ CO<sub>2</sub> (%)
- ✓ CO (ppm)
- ✓ Bacharach (n)
- ✓ NO<sub>x</sub> (facoltativo) (%)
- ✓ Perdita calore sensibile (%)
- ✓ Rendimento di combustione a potenzialità nominale (%)
- ✓ Verifica dello stato delle coibentazioni.
- ✓ Verifica delle funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo.

Per gli impianti con P<sub>n</sub> ≥ di 35 KW, oltre alle attività sopra indicate, dovrà essere aggiornato il libretto di centrale (compilandone uno nuovo se mancante o quello presente non conforme), inoltre dovranno essere eseguite tutte le operazioni e controlli previsti dai Libretti di uso, manutenzione ed esercizio per l'impianto e per la centrale termica, nel rispetto delle norme generali e particolari per la potenzialità dell'impianto.

Alla fine delle operazioni, il manutentore dovrà compilare correttamente in ogni sua parte il rapporto di controllo tecnico "Allegato G" se P<sub>n</sub> < 35 kW o "Allegato F" se P<sub>n</sub> ≥ 35 kW (in questo caso deve essere compilato un Allegato F per ogni generatore). Il rapporto di controllo tecnico deve essere firmato dal manutentore per assunzione di responsabilità e dovrà anche essere controfirmato dal Responsabile dell'impianto per presa visione ed accettazione.

Il manutentore dovrà quindi consegnare una copia del rapporto di controllo tecnico, al Responsabile dell'Impianto Termico che lo allegherà al libretto di impianto o di centrale, mentre altra copia dovrà consegnarla (per posta o a mano) al Servizio Energia della Provincia di Cagliari.

#### **Art. 18 Affidamento del servizio**

La Provincia potrà affidare (art. 14 DPR 551/99) il servizio, così come descritto ai titoli precedenti, ad organismo esterno, mediante licitazione privata, che abbia i requisiti minimi previsti nell'allegato I al DPR 412 del 26/08/1993 e successive modifiche ed integrazioni. L'affidamento del servizio sarà regolato da apposita convenzione con un soggetto gestore che assicuri il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Il servizio dovrà essere svolto con organizzazione di mezzi e personale proprio o opportunamente incaricato.



**Art. 19**  
**Controllo da parte della Provincia sul soggetto affidatario.**

Il soggetto a cui verrà affidato il servizio dovrà fornire trimestralmente alla Provincia risultati dei controlli effettuati; dovrà altresì, comunicare i nominativi degli utenti assenti o che rifiutano l'ispezione programmata, entro cinque giorni dall'avvenuto rifiuto.

La Provincia si riserva la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle ispezioni e la modalità di esecuzione delle stesse, attraverso accertamenti documentali in possesso dell'organismo concessionario.

L'organismo concessionario dovrà comunicare tempestivamente e in forma scritta, al responsabile del Servizio energia, tutte le innovazioni, variazioni e sostituzioni dei suoi operatori.

Inoltre dovrà trasmettere, a semplice richiesta del responsabile del Servizio energia, tutta la documentazione necessaria a dimostrare i titoli e i requisiti degli addetti al servizio.

L'organismo concessionario, per il periodo di affidamento del servizio, si impegna a non svolgere la stessa attività lavorativa attinente il servizio affidato dalla Provincia nel territorio provinciale su cui è valido il presente regolamento.

Tutti gli addetti della concessionaria del servizio dovranno osservare tale principio, pena la decadenza immediata del contratto.

Al fine di valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza, la convenzione dovrà prevedere, a carico del soggetto a cui è stato affidato il servizio, a campione un servizio di customer satisfaction presso l'utenza tese ad accertare il grado di gentilezza, correttezza, professionalità dei propri operatori.

I risultati di tali rilevazioni dovranno essere messi a disposizione della Provincia

**Art. 20**  
**Oneri a carico degli utenti e Modalità di pagamento**

L'onere relativo al servizio di Accertamento ed Ispezione, necessario alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione nel territorio Provinciale, è posto ad esclusivo carico di tutti gli utenti finali attraverso una equa ripartizione dei costi.

Al fine di disciplinare le modalità di pagamento (tariffe ispezioni) da effettuarsi in concomitanza alle operazioni di ispezione degli impianti termici (impianti individuali e centrali termiche), la Provincia di Cagliari adotta il sistema dell'"AutoDichiarazione", ai sensi dell'art. 12 allegato L commi 14-15-16 del D. Lgs 192/05, intesa come la trasmissione al Servizio Energia della Provincia di Cagliari o all'organismo concessionario della seguente documentazione:

- (1) copia della **Scheda Identificativa dell'Impianto Termico** integralmente compilata e firmata dal Responsabile dell'Impianto Termico (Scheda 1 bis del Libretto d'Impianto o del Libretto di Centrale);
- (2) copia dell'ultimo **Rapporto di Controllo Tecnico** (uno per ogni generatore) compilato in ogni sua parte [Allegato G se  $P_n < 35$  kW o Allegato F se  $P_n \geq 35$  kW (uno per ogni generatore)];
- (3) copia del **versamento** (vedere importo da versare nella tabella sottostante) sul ccp n.11310091, IBAN: IT79X0760104800000011310091, intestato a: "Provincia di Cagliari - Settore Ecologia e Polizia Provinciale" con causale "**AutoDichiarazione Impianto sito in : (indirizzo)**";
- (4) copia del **codice fiscale e del documento di riconoscimento** del Responsabile dell'Impianto Termico, inteso come: occupante dell'immobile in cui è installato l'impianto o in sua assenza il suo proprietario, l'amministratore dell'immobile (es. nel caso di un condominio o società) oppure il "Terzo Responsabile" se nominato dal responsabile con apposito contratto scritto;

AutoDichiarazione Impianto Termico		
Potenza Nominale Impianto Totale ( $P_n$ ) (kW)	Tariffa (Iva compresa) (€)	Periodicità Trasmissione AutoDichiarazione
$P_n < 35$	8,00	Ogni 2 anni (Biennale) da effettuarsi nel secondo anno nel periodo: 1 Febbraio - 31 Marzo
$35 \leq P_n < 116$	12,00	
$116 \leq P_n < 350$	30,00	
$P_n \geq 350$	50,00	



Note:

- (a) La Potenza Nominale Impianto Totale (Pn) deve intendersi come la somma della potenza nominale dei singoli generatori;
- (b) In caso di nuova installazione di un impianto termico, l'autodichiarazione può essere inviata in qualsiasi periodo dell'anno e comunque dovrà essere trasmessa entro breve termine dall'installazione.
- (c) Per gli impianti già autodichiarati non è necessario l'invio dei documenti (1) e (4). L'invio di tali documenti sarà necessario solo in caso di variazione dei dati rispetto all'autodichiarazione precedentemente inviata (es. variazione responsabile dell'impianto termico);
- (d) Dismissione Impianto: il responsabile dell'impianto termico al servizio dell'immobile, può comunicare l'intenzione di non voler utilizzare lo stesso (esentando quindi l'impianto dai controlli previsti dal presente Regolamento) a condizione che provveda al distacco permanente dell'impianto termico dall'alimentazione del combustibile e dalla rete elettrica. La comunicazione di dismissione con assunzione di responsabilità e impegno a segnalare l'eventuale riattivazione dell'impianto, va effettuata avvalendosi del modello predisposto dal Servizio Energia della Provincia di Cagliari.

### Art. 21

#### Costo Ispezione per gli impianti per i quali non sia pervenuta l'AutoDichiarazione

Gli impianti per i quali non sia pervenuta l'Autodichiarazione, in base all'art.20 del presente regolamento, o la stessa sia scaduta (durata biennale) oppure sia incompleta, nonché per gli impianti regolarizzati ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento saranno sottoposti ad ispezione a totale carico del responsabile dell'impianto termico.

Copia del documento attestante il pagamento dell'ispezione dovrà essere consegnata all'ispettore al momento della verifica.

#### Impianti Unifamiliari

Pn < 35 kW		
Operazione	Tempo necessario (minuti)	Importo (€)
Costo di avviso, accertamenti, inserimento dati ed informazioni agli utenti		10,00
Costo di trasporto (riferito ad una percorrenza media per impianto)		10,00
Tempo dedicato all'accertamento dello stato di esercizio e manutenzione	15	10
Tempo dedicato al controllo di combustione	30	20,00
Tempo per la compilazione del rapporto di prova	10	6,66
Costo usura e nolo strumenti di misura		1,00
Materiali d'uso		1,00
<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>58,66</b>



### Centrali Termiche

<b>35 ≤ Pn (kW) &lt; 50</b>		
<b>Operazione</b>	<b>Tempo necessario (minuti)</b>	<b>Importo (€)</b>
Costo di avviso, accertamenti, inserimento dati ed informazioni agli utenti		10,00
Costo di trasporto (riferito ad una percorrenza media per impianto)		10,00
Tempo dedicato all'accertamento dello stato di esercizio e manutenzione	18	12
Tempo dedicato al controllo di combustione	30	20,00
Tempo per la compilazione del rapporto di prova	10	6,66
Costo usura e nolo strumenti di misura		1,00
Materiali d'uso		1,00
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>60,66</b>

<b>50 ≤ Pn (kW) &lt; 116</b>		
<b>Operazione</b>	<b>Tempo necessario (minuti)</b>	<b>Importo (€)</b>
Costo di avviso, accertamenti, inserimento dati ed informazioni agli utenti		10,00
Costo di trasporto (riferito ad una percorrenza media per impianto)		10,00
Tempo dedicato all'accertamento dello stato di esercizio e manutenzione	35	23,33
Tempo dedicato al controllo di combustione	45	30,00
Tempo per la compilazione del rapporto di prova	12	8,00
Costo usura e nolo strumenti di misura		2,00
Materiali d'uso		2,00
<b>Totale</b>	<b>92</b>	<b>75,33</b>



<b>116 ≤ Pn (kW) ≤ 350</b>		
<b>Operazione</b>	<b>Tempo necessario (minuti)</b>	<b>Importo (€)</b>
Costo di avviso, accertamenti, inserimento dati ed informazioni agli utenti		10,00
Costo di trasporto (riferito ad una percorrenza media per impianto)		10,00
Tempo dedicato all'accertamento dello stato di esercizio e manutenzione	55	36,66
Tempo dedicato al controllo di combustione	50	33,33
Tempo per la compilazione del rapporto di prova	15	11,00
Costo usura e nolo strumenti di misura		3,00
Materiali d'uso		2,00
<b>Totale</b>	<b>120</b>	<b>110,00</b>


<b>Pn &gt; 350 kW</b>		
<b>Operazione</b>	<b>Tempo necessario (minuti)</b>	<b>Importo (€)</b>
Costo di avviso, accertamenti, inserimento dati ed informazioni agli utenti		10,00
Costo di trasporto (riferito ad una percorrenza media per impianto)		10,00
Tempo dedicato all'accertamento dello stato di esercizio e manutenzione	90	60
Tempo dedicato al controllo di combustione	60	40,00
Tempo per la compilazione del rapporto di prova	30	10,00
Costo usura e nolo strumenti di misura		6,00
Materiali d'uso		6,00
<b>Totale</b>	<b>180</b>	<b>142,00</b>

**Art. 22**

Provincia di Cagliari - Assessorato alle Politiche Ambientali, Energia e Tutela del Territorio  
 Settore Ecologia e Polizia Provinciale  
 U.O.C: Energia e Inquinamento Atmosferico - via Cadello, 9/B 09121 Cagliari 17 di 21

## Sanzioni

- 1) Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, del D. Lgs 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. (Art 7, comma 1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.)
- 2) L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. (Art. 7, comma 2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.)
- 3) È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 1, del D. Lgs 152/06 parte V, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. (Art. 284, comma 1, del D. Lgs 152/06 parte V Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione
- 4) Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti. ( Art. 284, comma 1, del D. Lgs 152/06 parte V 1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione - Art. 284, comma 1, del D. Lgs 152/06 parte V Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a



*rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione*

2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:

a) l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo 284, comma 1

b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2. *(Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e le ulteriori caratteristiche tecniche previste dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria*

3. Nel caso in cui l'impianto non rispetti i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, del D. Lgs 152/06 parte V sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemila cinquecentottantadue euro:

a) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, in tutti i casi in cui l'impianto non è soggetto all'obbligo di verifica di cui all'articolo 286, comma 4;

b) l'installatore e il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite non è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, o non è stato dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma

c) l'installatore, se il rispetto dei valori limite è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto; Art. 286 comma 1 del Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria

d) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto. *Art. 286 comma 1 del D. Lgs 152/06 parte V. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria*

5) Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua il controllo annuale delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti. *Art. 286 comma 2 del D. Lgs 152/06 parte V. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Tale controllo annuale dei valori di emissione non è richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione 1 dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto. Al libretto di centrale devono essere allegati altresì i documenti o le dichiarazioni che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale*

6) Ferma stando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l'autorità competente, ove accerti che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i valori limite di emissione di cui

all'articolo 286 o quanto disposto dall'articolo 293, del D.Lgs 152/2006 parte V impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall'autorità competente si applica l'articolo 650 del codice penale. Art. 293 293 del D. Lgs 152/2006 parte V Combustibili consentiti.

1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni dell'articolo 295 (1173).

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei combustibili per uso marittimo più elevati di quelli fissati nell'Allegato X alla parte quinta qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalità per esentare, anche mediante apposite procedure autorizzative, i combustibili previsti dal presente titolo III dall'applicazione delle prescrizioni dell'Allegato X alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione

7) Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità indicata dalla legge regionale 287. art 287 del D.Lgs 152/2006 parte V

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o presso la diversa autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco (1149).

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui al comma 1.

5. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorità competente comunica all'autorità che ha rilasciato il patentino i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo.

6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12



agosto 1968

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle normative sugli impianti termici.

**Art. 23**  
**Norma finale**

Per quanto attiene gli impianti non previsti dal presente regolamento ai sensi dell'art. 1 lettera f) del DPR 412/93, il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti qualora vi sia segnalazione di pericolosità dovuta a malfunzionamento degli impianti sopraccitati. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti in materia.

Con l'adozione del presente regolamento, si ritiene revocato quello precedente.

Nel caso in cui, nel corso dell'attività, sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico-normativo relativamente alle Ispezioni degli impianti termici, il presente regolamento verrà di conseguenza modificato ed aggiornato in relazione alle nuove disposizioni.

I dati personali comunicati e/o direttamente reperiti durante la creazione del catasto e l'espletamento delle verifiche saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.







**PROVINCIA DI CAGLIARI – PROVINCIA DE CASTEDDU**  
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI – ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO  
**Settore Ecologia e Polizia Provinciale**  
**Ufficio Energia – Impianti Termici**  
Via Cadello 9B – 09121 CAGLIARI

**CAMPAGNA INFORMATIVA SUL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NELLA PROVINCIA DI CAGLIARI**  
**PREMESSO CHE**

L'art. 21 della Legge Regionale 12 Giugno 2006 n°9, attribuisce alla Provincia funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico, sull'uso razionale dell'energia e sul controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai quarantamila abitanti;

Il Consiglio Provinciale con Delibera n°08 del 13/02/2012, ha approvato il "Regolamento per il Controllo del Rendimento di Combustione e dello Stato di Esercizio e Manutenzione degli Impianti Termici installati nella Provincia di Cagliari"

La denuncia dell'Impianto Termico (caldaia), all'Ufficio Energia – Impianti Termici della Provincia di Cagliari, è **obbligatoria** all'atto della sua installazione ai sensi del comma 11, articolo 11, del DPR 412/93

**PERTANTO**

I cittadini e i soggetti pubblici e privati, che nei Comuni della Provincia di Cagliari, ad esclusione dei Comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena, siano Responsabili di Impianti Termici in qualità di proprietari, occupanti, amministratori di condomini o di immobili, nei quali siano installati Impianti di Riscaldamento Ambienti e/o di Produzione Centralizzata di Acqua Calda Sanitaria

**DEVONO TRASMETTERE ALL'UFFICIO ENERGIA – IMPIANTI TERMICI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, PER OGNI IMPIANTO TERMICO, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

**Autodichiarazione per Impianti Termici con Potenza Nominale al Focolare inferiore a 35 kW (Impianti Unifamiliari):**

- (1) copia della Scheda Identificativa dell'Impianto Termico integralmente compilata e firmata dal Responsabile dell'Impianto Termico (Scheda I bis del Libretto d'Impianto);
- (2) copia dell'ultimo Rapporto di Controllo Tecnico compilato in ogni sua parte ["Allegato G"];
- (3) copia del versamento di € 8,00 sul ccp n. 11310091, IBAN: IT79X076010480000011310091, intestato a: "Provincia di Cagliari – Settore Ecologia e Polizia Provinciale" con causale "AutoDichiarazione Impianto Termico (Indirizzo dell'impianto)";
- (4) copia del codice fiscale e del documento di riconoscimento del Responsabile dell'Impianto Termico, inteso come: l'occupante dell'immobile in cui è installato l'impianto o in sua assenza il proprietario dell'immobile, l'amministratore dell'immobile (es. condominio) oppure il "terzo responsabile" se nominato dal responsabile con apposito contratto scritto di assunzione di responsabilità; riportare sulla copia anche il recapito telefonico del responsabile dell'impianto termico

**Autodichiarazione per Impianti Termici con Potenza Nominale al Focolare (Pn) maggiore o uguale a 35 kW (Centrali Termiche):**

- (1) copia della Scheda Identificativa dell'Impianto Termico integralmente compilata e firmata dal Responsabile dell'Impianto Termico (Scheda I bis del Libretto di Centrale);
- (2) copia dell'ultimo Rapporto di Controllo Tecnico compilato in ogni sua parte ["Allegato F" (un rapporto per ogni generatore)];
- (3) copia del versamento sul ccp n. 11310091, IBAN: IT79X076010480000011310091, intestato a: "Provincia di Cagliari – Settore Ecologia e Polizia Provinciale" con causale "AutoDichiarazione Impianto Termico (Indirizzo dell'impianto)".  
del seguente importo variabile in funzione della Potenza Nominale al Focolare Totale (Pn), intesa come somma della potenza nominale dei singoli generatori della centrale termica:
  - a) € 12,00 se la Potenza Nominale (Pn) risulta compresa tra 35 kW e 115,99 kW;
  - b) € 30,00 se la Potenza Nominale (Pn) risulta compresa tra 116 kW e 349,99 kW;
  - c) € 50,00 se la Potenza Nominale (Pn) risulta maggiore o uguale a 350 kW.
- (4) copia del codice fiscale e del documento di riconoscimento del Responsabile dell'Impianto Termico, inteso come: l'occupante dell'immobile in cui è installato l'impianto o in sua assenza il proprietario dell'immobile, l'amministratore dell'immobile (es. condominio) oppure il "terzo responsabile" se nominato dal responsabile con apposito contratto scritto di assunzione di responsabilità; riportare sulla copia anche il recapito telefonico del responsabile dell'impianto termico.

**Note:**

- (a) Per le Centrali Termiche la Potenza Nominale Totale (Pn) deve intendersi come la somma della potenza nominale dei singoli generatori;
- (b) In caso di nuova installazione di un impianto termico, l'autodichiarazione può essere inviata in qualsiasi periodo dell'anno e comunque dovrà essere trasmessa entro breve termine dall'installazione;
- (c) I responsabili degli impianti termici che, prima del presente avviso, hanno trasmesso un'autodichiarazione valida, dovranno effettuare la prossima autodichiarazione valida, a condizione che provveda al distacco permanente dell'impianto termico dall'alimentazione del combustibile e dalla rete elettrica. La comunicazione di dismissione con assunzione di responsabilità e impegno a segnalare l'eventuale riattivazione dell'impianto, va effettuata avvalendosi del modello predisposto dal Ufficio Energia.

**L'AUTODICHIARAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO**

**L'AUTODICHIARAZIONE:**

L'autodichiarazione consiste nella trasmissione da parte del responsabile dell'impianto termico, della documentazione riportata nelle tabelle in base alla potenzialità dell'impianto.

**PERCHE' TRASMETTERE L'AUTODICHIARAZIONE:**

La trasmissione della documentazione (nelle tabelle: Punti 1, 2, 4) è **obbligatoria**. Il responsabile dell'impianto termico può a sua scelta non effettuare il versamento richiesto (nelle tabelle: Punti 3), ma in tal caso sarà soggetto a sostenere il costo dell'ispezione sull'impianto termico, effettuata da personale della Provincia di Cagliari o da suoi incaricati

**VALIDITA' DELL'AUTODICHIARAZIONE:**

Per essere considerata valida, l'autodichiarazione deve contenere tutti i documenti richiesti in base alla potenzialità dell'impianto termico. **L'autodichiarazione ha validità biennale.**

**DOVE INVIARE L'AUTODICHIARAZIONE E AVERE INFORMAZIONI:**

L'autodichiarazione completa di tutti i documenti richiesti dovrà essere inviata per posta, **entro e non oltre la data del 30 Settembre 2012**, al seguente indirizzo:

Provincia di Cagliari – Provincia de Casteddu, Settore Ecologia e Polizia Provinciale, Ufficio Energia – Impianti Termici, Via Cadello 9b **09121 CAGLIARI**

Telefono: 070 4092740

e-mail: [wpicciu@provincia.cagliari.it](mailto:wpicciu@provincia.cagliari.it)

L'autodichiarazione potrà anche essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Settore Ecologia e Polizia Provinciale (5° piano) allo stesso indirizzo

**SI PRECISA CHE**

- ✓ Sono soggetti all'autodichiarazione tutti gli impianti termici (caldaie), qualsiasi sia la potenza, alimentati a combustibile gassoso o liquido (Gasolio, GPL, Gas forniti da rete...etc) destinati al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria (ACS), o anche alla sola produzione centralizzata di acqua calda sanitaria (ACS);

**Non sono considerati impianti termici e quindi sono esclusi dall'autodichiarazione:**

- ✓ apparecchi quali: stufe, termostufe, caminetti, termocamini, inserti, focolari, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante;
- ✓ gli scaldacqua unifamiliari (scaldabagni)

**Sono inoltre esclusi dall'autodichiarazione, gli impianti termici installati:**

- ✓ in immobili ricadenti in aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs 22 Gennaio 2004, n°42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
- ✓ in fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzanti i reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- ✓ in fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- ✓ ai fini del processo produttivo realizzato nell'immobile anche se utilizzati (in parte non preponderante) per gli usi tipici del settore civile

**SI INFORMA INOLTRE CHE**

- ✓ La Provincia di Cagliari, effettuerà tramite proprio personale o suoi incaricati, ispezioni annuali presso gli impianti termici per verificare: la veridicità dell'autodichiarazione trasmessa, il corretto esercizio dell'impianto termico (regolare tenuta della documentazione obbligatoria a corredo dell'impianto, regolare manutenzione e misura del rendimento di combustione), la correttezza dell'operato della ditta di manutenzione abilitata;
- ✓ L'ispezione sull'impianto verrà comunicata al responsabile almeno 10 giorni prima. All'ispettore incaricato dalla Provincia di Cagliari dovrà essere garantito il libero accesso all'impianto e dovrà essere messa a disposizione tutta la documentazione obbligatoria a corredo dello stesso. Nessun importo dovrà essere versato a qualsiasi titolo al personale incaricato dell'ispezione;
- ✓ Gli impianti termici per i quali sia pervenuta un'autodichiarazione valida saranno sottoposti ad ispezione senza alcun costo per il responsabile;
- ✓ Gli impianti termici per i quali non sia pervenuta un'autodichiarazione valida saranno sottoposti ad ispezione con costo a carico del responsabile ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Provinciale;
- ✓ L'ispezione eseguita dalla Provincia di Cagliari non sostituisce, in ogni caso, la manutenzione ed il controllo del rendimento di combustione previste dalla normativa vigente, che il responsabile deve far eseguire sull'impianto termico;
- ✓ Sono previste sanzioni per il responsabile che non mantiene correttamente in esercizio l'impianto termico e non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia.

Il "Regolamento per il Controllo del Rendimento di Combustione e dello Stato di Esercizio e Manutenzione degli Impianti Termici installati nella Provincia di Cagliari" è scaricabile dal sito internet: [www.provincia.cagliari.it](http://www.provincia.cagliari.it)

**L'UFFICIO ENERGIA – IMPIANTI TERMICI**

